



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

SETTORE DUE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 18 DEL 01/05/2020

OGGETTO:	RIAPERTURA E MODALITA' DI ACCESSO A PARCHI, AREE VERDI E ARGINATURE NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
-----------------	---

IL SINDACO

VISTO:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, in particolare gli articoli 2 e 3;
- l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;

DATO ATTO che nei DPCM sopraindicati, si dispongono quali misure di prevenzione di carattere generale di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto all'assembramento di persone";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, il quale, relativamente alle aree aperte al pubblico, parchi, ville e giardini, dispone che:

- a) è consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici condizionato al divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è ammesso svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- c) è consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramento e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 43 del 27 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni", la quale autorizza, con decorrenza 27 aprile 2020, gli spostamenti individuali per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante;

DATO ATTO che il su riportato DPCM del 26 Aprile 2020, all'art. 1, comma 1, lett. d), stabilisce che il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

VISTA la propria ordinanza n. 9 del 08/04/2020 ad oggetto: "Chiusura di parchi e arginature per contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", con la quale si disponeva la chiusura dei parchi e delle arginature dei corsi d'acqua Naviglio Brenta e Serraglio nel territorio comunale, fino all'emanazione di nuovo provvedimento;

RITENUTO di procedere con la riapertura dei parchi, delle aree verdi e delle arginature nell'ambito del territorio comunale di Fiesso d'Artico, nel rispetto delle disposizioni, stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 43 del 27 aprile 2020, in particolare l'art. 1, e senza ulteriori limitazioni, considerato che le aree verdi, i parchi pubblici e le arginature comunali consentono il rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. la riapertura, per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio epidemiologico di diffusione del virus Covid-19, di tutte le aree comunali destinate a verde pubblico e delle arginature dei corsi d'acqua Naviglio Brenta e Serraglio, nell'ambito del territorio comunale, a partire dal giorno 04/05/2020;
2. di consentire l'accesso alla cittadinanza di tutte le aree comunali destinate a verde pubblico, dei parchi comunali e delle arginature dei corsi d'acqua Naviglio Brenta e Serraglio, nell'ambito del territorio comunale, dal giorno 04/05/2020, con le seguenti prescrizioni:
 - a) è consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici condizionato al divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è ammesso svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
 - c) è consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramento e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

- accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante;
- d) non è consentito lo stazionamento, ma solo il transito, nelle aree comunali destinate a verde pubblico e nei parchi comunali, né l'utilizzo delle attrezzature ludiche, dei tavoli e delle panchine, eventualmente presenti;

DISPONE

3. di trasmettere copia della presente ordinanza per gli adempimenti di competenza a:
- Prefettura di Venezia;
 - Città Metropolitana di Venezia;
 - Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta";
 - Gruppo Comunale di Protezione Civile;
 - Comando dei Carabinieri;
4. di pubblicare la presente ordinanza nel sito comunale e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale, sottosezione "Provvedimenti – Provvedimento organi indirizzo politico" e "Interventi straordinari e di emergenza".

IL SINDACO

Andrea Martellato / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale